

*Provvedimento n. 186* ( A4)      **ANCIC/CERVED**

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 24 ottobre 1991;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTA la nota, pervenuta in data 7 maggio 1991, da parte dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE CASE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI, con la quale si segnalava: a) che la società CERVED Spa, in virtù dei suoi rapporti con le CAMERE DI COMMERCIO, DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA, ha acquisito una posizione dominante sul mercato delle informazioni commerciali su base informatica in possesso delle CAMERE DI COMMERCIO; b) che la società CERVED Spa abusa di tale posizione dominante;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che la società CERVED Spa è l'unico soggetto al quale vengono forniti su supporto magnetico i dati e le informazioni comunicati dagli operatori commerciali alle CAMERE DI COMMERCIO e che essa opera in qualità di imprenditore sul mercato dei servizi di informazioni commerciali su base informatica;

RITENUTO che, in virtù dei rapporti intercorrenti con le CAMERE DI COMMERCIO, appare presumibile che la società CERVED Spa detenga una posizione dominante nella produzione e gestione su base informatica dei dati e delle informazioni suddette in possesso delle CAMERE DI COMMERCIO, e che essa abusi della propria posizione dominante ponendo in essere comportamenti consistenti tra l'altro: a) nell'applicare nei rapporti commerciali con i propri clienti condizioni contrattuali oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, segnatamente praticando condizioni e tariffe più onerose nei confronti delle aziende private di informazione commerciale rispetto a quelle praticate agli altri clienti; b) nell'imporre a determinate categorie di utenti, sia pubblici che privati, prezzi e condizioni contrattuali in sè ingiustificatamente gravose; c) nel negare ingiustificatamente alle aziende private di informazione commerciale l'accesso a taluni servizi;

RITENUTO pertanto che, al fine di accertare eventuali infrazioni da parte della società CERVED Spa all'articolo 3 della legge n. 287/90, si rende necessario procedere ad apposita istruttoria

RISERVATO ogni altro provvedimento;

**DELIBERA**

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società CERVED Spa;

b) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali della società CERVED Spa del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire al Servizio Istruzione ed Inchieste di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE CASE DI INFORMAZIONI

COMMERCIALI del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire al Servizio Istruzione ed Inchieste di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, per le informazioni che i rappresentanti legali dell'UNIONCAMERE potranno al riguardo fornire, precisando che esse dovranno pervenire al Servizio Istruzione ed Inchieste di questa Autorità;

e) che il responsabile del procedimento è il Dottor Giacinto Militello;

f) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso il Servizio Istruzione ed Inchieste dell'Autorità dai rappresentanti legali della CERVED e dai soggetti aventi un interesse giuridicamente rilevante o da persona da essi delegata;

g) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e pubblicato ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica agli interessati, può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 1, della legge n. 287/90.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE  
*Francesco Saja*

\* \* \*